

CONSORZIO DI BONIFICA DEL SANNIO ALIFANO

Piedimonte Matese (CE)



REGOLAMENTO

delle Commissioni Consiliari Consultive

approvato dal Consiglio dei Delegati con atto n° 15/17 del 21/12/2017



Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina la nomina ed il funzionamento delle *Commissioni Consiliari Consultive* quali organi consultivi del Consiglio dei Delegati previste dall'art.12 - lettera q) - dello Statuto Consortile, al fine di assicurare una partecipazione più ampia su settori di interesse nevralgico per la corretta gestione dell'Ente e, pertanto, attesa anche la natura prettamente consultiva, non limitati ai soli argomenti di competenza consiliare.

Articolo 2 – Istituzione

Le Commissioni sono definite dal Consiglio dei Delegati che, attraverso il presente *Regolamento*, ne determina il numero e la competenza, esattamente indicati all'articolo successivo.

Su richiesta scritta di almeno i due terzi dei componenti elettivi, possono istituirsi altre Commissioni su ulteriori specifici argomenti. Il Consiglio dei Delegati, nella circostanza, ne valuta il possibile accoglimento in relazione alle finalità perseguite dall'Ente.

Articolo 3 – Composizione e nomina delle Commissioni

il Consiglio dei Delegati istituisce cinque Commissioni che, in fase di prima organizzazione sono di seguito distinte:

1. *Commissione economico-finanziaria;*
2. *Commissione per l'irrigazione;*
3. *Commissione per la bonifica e difesa del suolo;*
4. *Commissione per il Piano di Classifica;*
5. *Commissione per gli affari legali.*

Ogni Commissione è costituita da un Presidente ed un Vice Presidente, nominati fra i membri elettivi e da almeno due Consiglieri, nominati fra i membri elettivi e di diritto con le modalità di voto previste dall'art. 29 del vigente Statuto consortile e, comunque, anche per acclamazione distinguendo le votazioni per ogni singola Commissione. È prevista la possibilità di inserimento di nuovi membri e/o sostituzione di uno o più membri, anche in un momento successivo alla istituzione iniziale, nel qual caso alla nomina vi provvederà il Presidente con proprio atto monocratico, che sarà oggetto di comunicazione al Consiglio dei Delegati nel corso della prima seduta utile.

Articolo 4 – Compiti delle Commissioni

Le Commissioni esaminano le questioni loro indirizzate dalla Deputazione Amministrativa o dal Consiglio dei Delegati ed esprimono il loro parere, deciso a maggioranza dei presenti, nell'arco temporale di trenta giorni dalla richiesta, termine non perentorio nel caso di problematiche ritenute di particolare complessità.

Le Commissioni si riuniscono su convocazione del loro Presidente oppure su istanza di almeno un terzo dei componenti.

Articolo 5 – Validità delle sedute

Le riunioni delle commissioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e sono tenute in seduta pubblica.

Il Presidente del Consorzio, i componenti della Deputazione Amministrativa ed il Direttore Generale possono partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni senza diritto di voto, ma con diritto di parola. I componenti delle commissioni, previa comunicazione al Presidente, hanno facoltà di farsi assistere in qualsiasi momento da esperti senza alcun onere a carico del bilancio consortile.

Articolo 6 – Funzionamento della Commissione

Le sedute si svolgono di norma presso la Sede del Consorzio in Piedimonte Matese (CE) al Viale della Libertà n. 61 e di esse viene dato avviso scritto a mezzo *mail* ai componenti con almeno 3 giorni di anticipo.

I verbali sono redatti da un componente scelto dal Presidente e che funge da Segretario.

Gli uffici dell'Ente, tramite la Direzione Amministrativa, forniscono il necessario supporto tecnico-organizzativo per il funzionamento delle Commissioni.

I pareri delle Commissioni sono trasmessi, con gli allegati verbali di riunione, al Presidente per gli eventuali adempimenti conseguenti.

Nelle delibere del Consiglio dei Delegati dovranno essere inseriti tutti quei pareri delle Commissioni che a suo tempo sono stati espressamente richiesti dal Consiglio stesso, dalla Deputazione Amministrativa o dal Presidente dell'Ente.

Articolo 7 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio dei Delegati e dovrà rimanere in pubblicazione sul sito istituzionale nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Articolo 8 – Durata

Le commissioni rimangono in carica per una durata pari al mandato del Consiglio dei Delegati che le ha istituite.